

IL CANALE PER L'F24

Per i titolari di partita Iva devono essere presentati tramite le procedure telematiche messe a disposizione delle Entrate, i modelli F24 con compensazione orizzontale dei seguenti crediti: Iva (annuale e trimestrale), imposte sul reddito (addizionali comprese), ritenute alla fonte con imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e dei crediti d'imposta da quadro RU

BONUS 80 EURO

Il credito d'imposta di 80 euro mensili spettante ai lipendenti con specifici limiti retributivi, viene recuperato direttamente in F24 (cod. tributo 1665) senza confluire in dichiarazione. Il credito non rientra fra quelli disciplinati dal DL50/17 (non fa parte di quelli da indicare in RU): si ritiene che le compensazioni non siano obbligate ai canali telematici delle Entrate

FINO AL 31 MAGGIO

Le nuove regole entrano in vigore dal 24 aprile 2017. Tuttavia, la risoluzione 57/E/17 ha chiarito che il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate, in presenza di modelli di pagamento presentati con utilizzo di crediti in compensazione da titolari di partita Iva, inizierà dal 1° giugno

IL VISTO

Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile (ad esempio, il modello Iva 2017 ma pure per le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli: obbligo del visto in caso di utilizzo in compensazione di crediti per oltre 15mila euro

FINO AL 23 APRILE

Non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate dal 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15mila euro. I contribuenti che nei giorni scorsi hanno riscontrato un "blocco" per l'invio di queste deleghe, possono ripresentare i modelli F24, che saranno accettati

CREDITO IVA 2016

Per il credito Iva 2016, che risulta dai modelli annuali 2017 inviati entro il 28 febbraio 2017 restano valide le "vecchie" regole, per cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti annuali fino a 15mila euro non necessita del visto anche se le deleghe vengono compensate dopo il 22 aprile 2017. Per i modelli tardivi vanno applicate le nuove regole

TRIMESTRALE IVA

Per le istanze riferite al primo trimestre 2017 l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva per importi superiori a 5mila euro è consentito a decorrere dal 16 maggio se l'istanza è stata presentata ad aprile o dal 16 giugno in caso di invio entro l'1° e 2° maggio. All'istanza non va apposto il visto e ciò a prescindere dall'importo in compensazione orizzontale

IMPOSTE DIRETTE

Per le imposte dirette l'utilizzo del credito 2016 è possibile anche prima dell'invio del modello Redditi 2017. Chi ha già chiuso il bilancio 2016 e va a credito può già usare il credito del periodo d'imposta 2016 in compensazione orizzontale. In caso d'utilizzo di credito oltre 5mila euro, la dichiarazione con il visto potrà essere inoltrata entro la scadenza ordinaria

CREDITO 2015

L'utilizzo del credito (Ires/Irpef/Irap) residuo dell'anno d'imposta 2015 (da Unico 2016), fino a che lo stesso non viene "rigenerato" nel modello redditi 2017, può essere fatto liberamente fino alla soglia di 15mila euro. Anche in caso di superamento dei 5mila euro (e fino a 15mila) vale la regola per cui la dichiarazione originaria è stata inviata prima del 24 aprile